



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960

EMERGENZA 370/1528554

NUMERO VERDE 800 445052

SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713

SITO INTERNET: www.lndpuglia.it

PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it

PEC CSAT: appello.puglia@pec.it

PEC GS: giudice.puglia@pec.it

PEC INVIO GRUPPI SQUADRA: gruppi@pec.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N° 199 del 15 Giugno 2023

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ crLnd.puglia01@figc.it

👤 Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@figc.it ;
👤 Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@figc.it
👤 Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@figc.it
👤 Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@figc.it
👤 Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@figc.it
👤 Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@figc.it
👤 Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@figc.it
👤 Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@figc.it
👤 Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@figc.it
👤 Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@figc.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cplnd.brindisi@figc.it m.damuri@figc.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cplnd.foggia@figc.it g.bozza@figc.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cplnd.lecce@figc.it a.gianfreda@figc.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cplnd.maglie@figc.it g.marra@figc.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cplnd.taranto@figc.it g.damicis@figc.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@lnd.it (nuova)
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Daniele LABIANCA (Relatore) e dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Componente), dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 5 Giugno 2023, ha adottato il seguente provvedimento:

a) Deferimento n. 27541/492/pfi22-23/PM/fm a carico della società ASD Città di Gallipoli e dei tesserati Stefano Carrozza e Vincenzo Carrozza.

Il deferimento

Con atto di deferimento n. 492pfi22-23/PM/fm del 16.05.2023 il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell'attività istruttoria svolta nel relativo procedimento disciplinare, rubricato *"Accertamenti in merito alla condotta tenuta dai dirigenti della società A.S.D. Città di Gallipoli a seguito dei fatti occorsi in occasione della gara Città di Gallipoli - Parmhaclub Spartan Legend del 20.02.2022"*, iscritto nel registro procedimenti pendenti presso la Procura Federale in data 16.01.2023, deferiva innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale:

1. il sig. Carrozza Vincenzo, all'epoca dei fatti Presidente, dotato dei poteri di rappresentanza, della società A.S.D. Città di Gallipoli, per rispondere della violazione, in relazione alle condotte fattuali compiutamente descritte nel corpo del capo d'incolpazione:
 - a. degli artt. 4, comma 1 e 28 Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. (d'ora in avanti, C.G.S.);
 - b. in concorso con il sig. Carrozza Stefano, all'epoca dei fatti Vicepresidente della società A.S.D. Città di Gallipoli, degli artt. 4, comma 1 e 28 C.G.S.;
2. il sig. Carrozza Stefano, all'epoca dei fatti Vicepresidente della società A.S.D. Città di Gallipoli, per la violazione degli artt. 4, comma 1 e 28 C.G.S.;
3. la società A.S.D. Città di Gallipoli, a titolo di responsabilità diretta - ex art. 6, comma 1, C.G.S. - e oggettiva, ex art. 6, comma 2, C.G.S., per gli atti e i comportamenti posti in essere dai tesserati *sub* nn. 1 e 2.

La fase istruttoria

Con decisione n. 0060/CFA-2022-2023, depositata in data 10.01.2023, la I^a Sezione della Corte Federale d'Appello, decidendo sul reclamo proposto dalla società A.S.D. Città di Gallipoli avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul C.U. n. 76 del 13 dicembre 2022, adottata a seguito dell'atto di deferimento relativo al diverso procedimento 637pfi21-22/PM/fm, disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale, affinché valutasse *"se il comportamento mantenuto dai dirigenti della società postuli una rinnovata valutazione, ai fini sanzionatori, sia per quanto di commissivo e omissivo sia riscontrabile nella condotta mantenuta nel corso della vicenda che ha comportato il deferimento della società, sia per quanto riscontrabile di altrettanto riprovevole nella fase successiva, ivi compresa la condotta processuale mantenuta in ambedue i gradi di giudizio"*.

L'attività istruttoria posta in essere dalla Procura Federale nel presente procedimento, previo stralcio degli atti dal procedimento esitato nella menzionata decisione della Corte Federale d'Appello, è consistita nell'acquisizione del verbale dell'udienza svoltasi presso il Tribunale Federale Territoriale per la Puglia del 05.12.2022 e dell'udienza tenutasi - in via telematica - presso la Corte Federale d'Appello in data 03.01.2023; nell'acquisizione di notizie, dichiarazioni pubbliche e informazioni disponibili su fonti telematiche cd. "aperte"; nell'acquisizione dei fogli di censimento (e connesse variazioni) della società A.S.D. Città di Gallipoli per la S.S. 2022-2023. Inoltre risultano confluiti nel fascicolo procedimentale atti e documenti formati nel diverso procedimento 637/pfi21-22/PM/fm, ovvero nell'ambito dello stesso già oggetto di valutazione e, nello specifico:

la memoria difensiva trasmessa in data 05.09.2022 alla Procura Federale dall'Avv. Giovanni Gabellone (difensore della A.S.D. Città di Gallipoli); il testo del reclamo, con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione di prime cure, inoltrato dal predetto difensore in data 20.12.2022; il testo della decisione reiettiva del menzionato reclamo, all'esito dell'udienza svoltasi il 03.01.2023 innanzi alla Corte Federale d'Appello; la comunicazione notizia di reato, a firma del Commissariato di P.S. di Gallipoli, relativa al deferimento all'A.G. di otto sostenitori della A.S.D. Città di Gallipoli, ritenuti responsabili di aver intonato cori diffamatori e offensivi all'indirizzo della sig.ra Paola Vella; l'annotazione di servizio, richiamata nella medesima c.n.r., redatta da personale afferente al medesimo Commissariato; i fotogrammi, trasmessi alla Procura Federale dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, scattati da personale del Commissariato di P.S. di Gallipoli, immortalanti i soggetti proferenti le espressioni oltraggiose.

La Procura Federale, all'esito dell'attività istruttoria espletata, vista la relazione d'indagine redatta dal proprio Collaboratore, rilevava la sussistenza delle esposte violazioni al C.G.S. ascrivibili agli incolpati e, *per relationem* - in virtù del disposto di cui all'art. 6, commi 1 e 2, C.G.S. - altresì alla società A.S.D. Città di Gallipoli.

I comportamenti disciplinarmente rilevanti si sarebbero sostanziati, secondo il costruito accusatorio, nella violazione del canone generale inerente alla necessaria ottemperanza ai principi di lealtà, correttezza e probità nell'esercizio delle condotte comunque riferibili all'attività sportiva, oltre alla violazione della norma precettiva inerente al divieto di commissione di atti aventi, anche indirettamente, un contenuto discriminatorio. Tali violazioni si sarebbero manifestate tanto con comportamenti omissivi, consistiti nell'assenza di dichiarazioni censorie nei confronti degli atteggiamenti assunti dai sostenitori della A.S.D. Città di Gallipoli in occasione della gara del 20.02.2022, quanto in azioni attive, concretizzatesi nella manifestata adesione, tramite diversi post pubblicati sulla pagina Facebook del sig. Stefano Carrozza, alle deplorevoli espressioni proferite da alcuni sostenitori della società all'indirizzo della sig.ra Vella. Inoltre, la condotta antiggiuridica del Carrozza Vincenzo sarebbe stata, in tesi, approfondita mediante l'esposizione di tesi argomentative, innanzi agli Organi della Giustizia Sportiva, travalicanti l'esercizio del fondamentale diritto di difesa, esplicitando le medesime - tramite una prospettazione fattuale del tutto avulsa dalle circostanze effettivamente occorse - un sentimento di condivisione delle offese formulate dalla propria tifoseria.

In data 3 aprile 2023 gli incolpati ricevevano la notifica della comunicazione di conclusione delle indagini, con concessione di termine fino al 18.04.2023 per l'esercizio delle facoltà difensive. I sigg.ri Carrozza Vincenzo e Carrozza Stefano, assistiti e difesi dall'Avv. Giovanni Gabellone del Foro di Lecce, depositavano - in data 06.04.2023 - istanza di accesso alla documentazione relativa all'attività istruttoria espletata. Tale documentazione veniva inviata dalla Procura Federale nella medesima giornata. In data 17.04.2023 la difesa degli incolpati depositava memoria ex art. 123, comma 3, C.G.S., con cui richiedeva l'archiviazione dagli addebiti contestati e offriva all'Organo requirente, a sostegno del proprio assunto, una serie di argomentazioni a discolta dei propri assistiti, chiedendo contestualmente - per il solo Carrozza Vincenzo - l'audizione a garanzia, prevista dall'art. 123, comma 1, C.G.S. durante la quale, in data 26 aprile 2023, l'incolpato si limitava a dichiarare la propria estraneità agli addebiti contestatigli.

La Procura Federale procedeva, in data 16 maggio 2023, ad emettere l'atto di deferimento completo dei capi d'incolpazione di cui in epigrafe.

La fase dibattimentale

In conseguenza del deferimento, il Presidente del T.F.T. fissava per la discussione l'udienza del 05.06.2023. È pervenuta memoria nell'interesse degli incolpati, ex art. 95, comma 1, C.G.S.

All'udienza sono comparsi il Sostituto Procuratore Federale Avv. Raffaele Di Ponzio e, per delega dell'Avv. Giovanni Gabellone del Foro di Lecce - difensore dei soggetti deferiti - l'Avv. Antonio Luceri del Foro di Lecce. All'udienza, dopo la relazione del componente designato, il Presidente invitava le parti a concludere.

L'Avv. Di Ponzio, dopo aver illustrato il deferimento ed esposto le circostanze su cui esso si è basato, chiedeva affermarsi la responsabilità disciplinare dei deferiti, valorizzando - in particolare - l'atteggiamento (sostanzialmente ammissivo degli addebiti) tenuto dal Carrozza Vincenzo in occasione dell'audizione innanzi alla Procura Federale, svoltasi in data 26 aprile 2023 e la piena adesione di quest'ultimo al contenuto concettuale dei post pubblicati sul proprio profilo social dal Carrozza Stefano. Concludeva per l'affermazione di responsabilità, domandando l'irrogazione della sanzione di mesi sei di inibizione a carico di Carrozza Vincenzo, di mesi quattro di inibizione a carico di Carrozza Stefano e di euro 1.000,00 di ammenda nei confronti della A.S.D. Città di Gallipoli.

Successivamente, prendeva la parola il legale difensore degli incolpati, esponendo dettagliatamente le tesi difensive, con particolare riferimento alla ricostruzione cronologica degli avvenimenti ed alla ritenuta insussistenza di elementi di prova, validi ad affermare la responsabilità disciplinare dei deferiti. Concludeva domandando il proscioglimento dagli addebiti, previo riconoscimento di un sostanziale *bis in idem*, con riferimento alla posizione della società, in ragione delle sanzioni disciplinari irrogate nel diverso procedimento disciplinare, da cui ha tratto origine il deferimento oggetto del presente procedimento.

La decisione

Il Collegio ritiene che la responsabilità disciplinare dei soggetti deferiti trovi riscontro, con riferimento alla violazione del canone generale precettivo di cui all'art. 4, C.G.S., negli atti del procedimento e nell'attività istruttoria complessivamente svolta dall'Ufficio inquirente.

A differenti conclusioni deve giungersi, come si vedrà, in relazione all'addebito ex art. 28, C.G.S., per il quale il Tribunale ritiene insussistenti elementi di prova atti a fondare la sussunzione della fattispecie concreta nell'alveo della norma sanzionatoria relativa alle condotte aventi contenuto *lato sensu* discriminatorio.

È necessario, fin dal principio, attribuire autorità di *res iudicata* in relazione ai fatti che hanno formato oggetto del diverso procedimento disciplinare 637/pfi21-22/PM/fm, avente ad oggetto le condotte – oggettivamente censurabili – commesse dai sostenitori della A.S.D. Città di Gallipoli nei confronti della sig.ra Vella. E ciò non tanto per evitare un problema di “contrasto logico” tra giudicati, quanto per la semplice considerazione per cui tali condotte, affatto differenti da quelle che qui occupano, possiedono autorità di giudicato, formale e sostanziale, poiché definitivamente accertate a mezzo di pronunce non più soggette a mezzi d'impugnazione. Pertanto, l'accertamento dei fatti, la qualificazione giuridica degli avvenimenti e l'imputazione delle responsabilità ivi esplicitate devono ritenersi non più suscettibili di sindacato giudiziale.

Costituiscono oggetto del presente procedimento, viceversa, tanto le azioni commesse dai soggetti deferiti a seguito delle contestazioni disciplinari emerse nel diverso procedimento, quanto la pervicace negazione controfattuale cui si è complessivamente ispirata la narrazione difensiva degli incolpati, i quali – travalicando il limite dell'oggettività – hanno sistematicamente e reiteratamente tentato di smentire la ricostruzione degli accadimenti per come risultante dagli atti ufficiali, alcuni dei quali provenienti da pubblici ufficiali nell'esercizio delle proprie funzioni o del proprio servizio, limitandosi – tuttavia – a costruire una realtà alternativa tesa esclusivamente a denegare le contestazioni disciplinari loro mosse. In tal modo, i deferiti – senza offrire validi elementi probatori che potessero, in tesi, anche solo insinuare il dubbio in ordine all'attendibilità del costruito accusatorio – hanno mostrato di subordinare il rispetto del canone generale di lealtà, correttezza e probità alle proprie esigenze personalistiche consistite nel respingimento dei gravi addebiti loro imputati.

Assume particolare valenza, ai fini per cui è procedimento, l'incomprensibile e inopinata prospettiva difensiva relativa alla non autenticità degli atti di polizia giudiziaria su cui si è fondata la decisione n. 76 del 13 dicembre 2022 del Tribunale Federale Territoriale presso la FIGC/LND Puglia: difatti, contrariamente a quanto asserito dalla difesa dei deferiti in sede di discussione innanzi a questo Tribunale, nell'atto di reclamo – diretto alla Corte Federale d'Appello – la linea difensiva ha ostinatamente e pervicacemente prospettato l'assenza di terzietà dei soggetti sui cui atti si era basata la decisione e – ciò che più rileva – caparbiamente tentato di negare la credibilità dei pubblici ufficiali, testimoni diretti delle espressioni discriminatorie esplicitate dalla tifoseria della A.S.D. Città di Gallipoli nel corso della gara del 20 febbraio 2022. Tale ricostruzione defensionale, in assenza di qualsiasi elemento indiziario concretamente valutabile a discarico degli incolpati, ha finito per assumere le sembianze della mera petizione di principio, nell'ambito di un sistema ordinamentale – quale è quello sportivo – inevitabilmente improntato all'adempimento dei doveri non abdicabili di probità personale, correttezza agonistica e lealtà reciproca. Se a ciò si aggiunge il contenuto rivendicativo – oggettivamente insostenibile – delle affermazioni pubblicate sul social network *Facebook* da parte del Carrozza Stefano, in cui quest'ultimo attribuisce la paternità (o, quantomeno, la condivisione) del pensiero ivi propalato al Carrozza Vincenzo, risulta evidente la plurima e sistematica violazione, ad opera degli incolpati, della norma sanzionatoria di cui all'art. 4, C.G.S.

La giurisprudenza esofederale ed endofederale ha, gradualmente e continuativamente, tratteggiato i caratteri costitutivi tipici dell'illecito previsto dall'attuale art. 4 del Codice. Va premesso che, in ambito sportivo, l'ampio e generalizzato consenso che ricevono le clausole generali di lealtà e correttezza si ricava agevolmente dalla lettura di un dato normativo che si richiama espressamente a principi etici di rilevanza giuridica e morale. La difficoltà di offrire una definizione esaustiva dei doveri di lealtà, correttezza, probità non impedisce di considerarne la rilevanza dal punto di vista giuridico.

È stato infatti affermato che *“la dottrina civilistica non manca, in proposito, di osservare come la clausola generale, nell’ambito normativo in cui si inserisce, introduca un criterio ulteriore di rilevanza giuridica, alla stregua del quale il giudice seleziona certi fatti o comportamenti per confrontarli con un determinato parametro e trarre dall’esito del confronto certe conseguenze giuridiche. Vero è che la struttura tipica delle clausole generali è quella di norme incomplete che non hanno una propria autonoma fattispecie, essendo destinate a concretizzarsi nell’ambito dei programmi normativi di altre disposizioni. L’assimilabilità concettuale della lealtà ai principi generali di correttezza e buona fede (Galgano) induce a ritenere che essa debba considerarsi clausola di chiusura del sistema, poiché evita di dover considerare permesso ogni comportamento che nessuna norma vieta e facoltativo ogni comportamento che nessuna norma rende obbligatorio. Questo discorso trova [...] fecondo terreno di applicazione nell’ordinamento sportivo. Non diversamente da quanto accade per l’ordinamento statale – dove il richiamo ai doveri inderogabili di lealtà, correttezza e integrità acquista una caratteristica connotazione giuridica, che affiora proprio dalla necessità di porre limiti a situazioni giuridiche soggettive, alla luce dei valori costituzionali che ispirano l’ordinamento – nel caso dell’ordinamento sportivo, gli obblighi di lealtà, correttezza, non violenza, non discriminazione, appaiono interpretare l’essenza stessa dell’ordinamento, al punto che la loro violazione si traduce nella negazione stessa dei fini cui è rivolta l’attività sportiva. [...] Espressioni come buona fede, correttezza, lealtà appaiono [si] generiche e vaghe da rischiare di smarrire qualsiasi risvolto pratico, al punto da renderne difficile definire i confini di applicazione. E, tuttavia, la intrinseca flessibilità di questi concetti rinvia alle regole morali e di costume generalmente accettate e, più in generale, ad un affidamento sulla correttezza della condotta che non può non rilevare anche in ambito sportivo. Qui il rispetto degli obblighi di lealtà e correttezza – pur con quei limiti di definizione di cui si diceva – si fa più intenso, proprio in considerazione della peculiarità dell’ordinamento sportivo”* (Collegio di Garanzia dello Sport, parere n. 5/2017; Corte Federale d’Appello, Sez. Un., n. 63/2022-2023). Il Giudice Sportivo, come affermato dal massimo consenso della giurisdizione endofederale, *“è chiamato a traghettare con tale disciplina speciale se le modalità con le quali la persona deferita si è comportata, o per il contesto nel quale ha agito, hanno determinato o meno una compromissione dei valori cui si ispira l’ordinamento sportivo”* (Corte Federale d’Appello, Sez. un., n. 63/2022-2023; nel medesimo senso Corte federale d’appello, Sez. un., n. 12/2021-2022; Sezione I, n. 24/2021-2022; Sezione I, n. 29/2021-2022; Sez. un., n. 53/2021-2022; Sez. I, n. 8/2022-2023).

In sintesi: entrambi i deferiti certamente rispondono della violazione dell’art. 4, C.G.S., sia per aver pervicacemente tentato di costruire una narrazione difensiva alternativa (e del tutto priva dei requisiti minimi di plausibilità), anche – come correttamente rilevato dalla Corte Federale d’Appello, in sede di trasmissione atti alla Procura Federale, nella decisione del 10 gennaio 2023 – prospettando circostanze del tutto inverosimili, sia per l’ostinato approfondimento – avvenuto tramite il post Facebook di cui al capo b) dell’incolpazione – della (e per la mancata presa di distanza dalla) lesione al bene giuridico, già oggetto di censura nel diverso procedimento disciplinare n. 637/pfi21-22/PM/fm.

A conclusioni differenti deve giungersi in ordine alla ritenuta sussistenza dell’illecito previsto dall’art. 28, C.G.S. Con riferimento a tale fattispecie sanzionatoria è stato affermato che *“ai sensi dell’art. 28 CGS costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori. Si tratta di un illecito di particolare disvalore nell’ambito dell’ordinamento sportivo (e non solo di quello). Infatti, esso viola uno dei principi fondamentali previsti dall’art. 2 dello Statuto della FIGC, ove al comma 5 è appunto declinato il principio di non discriminazione, con una disposizione di principio, avente finalità di ordine programmatico, che trova compiuta realizzazione nel più volte ricordato art. 28 CGS”*. Il quadro normativo, anche internazionale, è stato più volte ricostruito dal massimo organo giurisdizionale federale (Corte Federale d’Appello, Sez. I, n. 76/2021-2022; Sez. Un., n. 114/2020-2021; Sez. I, n. 105/2020-2021). Poste tali premesse, dall’esame delle condotte concretamente tenute dai deferiti nel corso della vicenda posta all’attenzione di questo Tribunale, non si ritiene possibile ravvisare gli estremi, neppure nella forma cd. indiretta, del comportamento avente contenuto discriminatorio.

Quanto commesso dagli incolpati, infatti, permane nell’alveo di una (scorretta e non leale) costruzione difensiva, senza che ciò abbia attinto all’interesse giuridico tutelato dalla norma dettata in tema di prevenzione e contrasto ai fenomeni di discriminazione personale. Tale ultimo carattere, evidentemente presente nei cori, nelle espressioni e nelle propalazioni oggetto del diverso procedimento disciplinare, ha già formato oggetto di repressione e censura in quella sede, senza che sia consentito optare per una sorta di “trascinamento” del carattere discriminatorio di tali condotte ai comportamenti fondanti l’addebito nel presente procedimento disciplinare.

Per tali argomentazioni, i deferiti vanno prosciolti dall'addebito ex art. 28, C.G.S.

Per tutto quanto innanzi esposto va altresì affermata la responsabilità – diretta quanto alla condotta del Carrozza Vincenzo, oggettiva quanto a quella del Carrozza Stefano – della società A.S.D. Città di Gallipoli, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, C.G.S., per le violazioni ascritte ai soggetti deferiti.

Stimasi equa e congrua, in virtù del disvalore oggettivo delle condotte e del tasso di rimproverabilità soggettiva delle medesime, l'irrogazione della sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione per il sig. Carrozza Vincenzo e di mesi 4 (quattro) di inibizione per il sig. Carrozza Stefano (anche in considerazione delle differenti qualifiche societarie da questi ultimi ricoperte), oltre all'irrogazione di euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda per la società A.S.D. Città di Gallipoli.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, definitivamente pronunciando,

DELIBERA

- 1) di comminare al dirigente Carrozza Vincenzo l'inibizione per mesi 6;
- 2) di comminare al dirigente Carrozza Stefano l'inibizione per mesi 4;
- 3) di comminare alla società A.S.D. Città di Gallipoli l'ammenda di € 1.000,00.

Il Relatore
Daniele LABIANCA

Il Presidente
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 15 giugno 2023

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

RINVIO UDIENZA

DEFERIMENTO U.G. MANDURIA SPORT – A.S.D. CITTÀ DI GALLIPOLI

Il Presidente del Tribunale Federale Territoriale, preso atto del legittimo impedimento comunicato in data 12.06.2023 dall'Avv. Giulio Destratis, difensore dell'U.G. MANDURIA SPORT,

RINVIA

la trattazione del deferimento n. 28963/563/pfi 22-23/PM/fb alla riunione del 26/06/2023, alle ore 16.00.
Si comunica alle parti ed alla Procura Federale.

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 15/6/2023.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci